

ORIGINALE

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Estratto del verbale delle Deliberazioni del

CONSIGLIO COMUNALE Nr. 37

Seduta del 29/07/2019

Oggetto: Variante alle NTA del PRG vigente ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. n. 36/1987 per recepimento previsioni di cui all'art. 5 della L.R. 7/2017 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) - Art. 32 TER " Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici" APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **15,55** nei locali comunali della Sala Polifunzionale, Via N. Machiavelli n.1, Fonte Nuova.

Alla prima convocazione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PRESUTTI PIERO	Presente	FLORIDI CLAUDIO	Presente
GRASSELLI MICOL	Presente	EVANGELISTA PIERLUCA	Assente
CAPRIOTTI CRISTIAN	Presente	BRUNORI MATTEO	Assente
ROSSI MATTEO	Presente	MOGLIANI SIMONE	Presente
PAGANELLI MAURO	Presente	GIAMOGANTE LUCA	Presente
PROSPERI GIACOMO	Presente	FALCIONI UMBERTO	Presente
VIRGILI VALENTINO	Presente	FUGGI SILVIA	Presente
FRANGELLA ANNA TERESA	Presente	GUCCINI MAURIZIO	Presente
DI BUO' GRAZIANO	Assente	MAZZONI DANIELE	Assente
SPURIO GIAN MARIA	Assente	MENICUCCI PIER LUIGI	Assente
DI BITONTO MARCO	Presente	BUFFA ALESSANDRO	Presente
PECCE STEFANO	Presente	DI PIETRO ANTONIO	Assente
DEL BAGLIVO FEDERICO	Assente		

Assegnati: **25** In carica: **25** Presenti: **17** Assenti: **8**

Presiede il consigliere comunale CONSIGLIERE COM CLAUDIO FLORIDI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI.

La seduta è pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Omissis (Discussione Registrata)

Rientrano i Consiglieri Di Buò, Mazzoni, Del Baglivo. Presenti n. 20 Consiglieri, assenti n. 5 (Di Pietro, Menicucci, Spurio, Evangelista, Brunori).

Illustra la Proposta di Deliberazione l'Assessore all'Urbanistica Davide Carrarini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 01.02.2018 □stata adottata ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge Regionale n. 36 del 02/07/1987 la variante urbanistica relativa all'attuazione sul territorio del Comune di Fonte Nuova degli interventi edilizi previsti dall'art. 5 della Legge Regionale n. 7 del 18/07/2017 (*Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio*) con l'inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente dell'articolo denominato "**Art. 32 Ter**" ad oggetto "***Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici***" ;

RILEVATO:

- che a seguito alla pubblicazione dell'avviso di adozione della suddetta variante urbanistica avvenuto in data 01.10.2018 non pervenivano osservazioni ne opposizioni come risulta dalle attestazioni depositate agli atti d'ufficio;
- che in data 10.12.2018 con nota prot. 24836 è stata trasmessa la documentazione di cui trattasi alla Regione Lazio "*Area Urbanistica e Copianificazione*" per i relativi provvedimenti di competenza, finalizzati alla modifica delle NTA del vigente PRG secondo gli ordinamenti di cui all'art. 5 LR. 7/2017;
- che con nota prot. 822816 del 21.12.2018 la Regione Lazio "*Area Urbanistica e Copianificazione*" ha chiesto chiarimenti e documentazione integrativa agli atti inviati;
- che in data 26.03.2019 con prot. 5417 veniva inviata alla Regione Lazio la documentazione relativa all'adozione e pubblicazione della variante in oggetto ivi compreso il nuovo testo dell'art. 32 ter da recepire nella delibera di approvazione finale e quindi da inserire nelle N.T.A. del PRG vigente del Comune di Fonte Nuova;
- che la Regione Lazio con propria nota del 11.06.2019 prot. U 445282 pervenuta in data

21.06.2019 con prot. 10943, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 36/1987, ha espresso osservazioni sulla rispondenza degli atti adottati alle norme di legge

VISTO:

- il nuovo testo dell' Art.32 ter così come integrato con le osservazioni emesse dalla Regione Lazio "*Area Urbanistica e Copianificazione*" del 11.06.2019, che di seguito si riporta integralmente:

Art. 32 ter

Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici

- 1) Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi previsti dall'art. 5 della L.R. n°7/2017; tali interventi si attuano alle condizioni e presupposti nonché con le modalità, procedure e limiti dettati dalla medesima legge regionale e dalla circolare Regionale approvata con Delibera di Giunta regionale n°867/2017 e successivi aggiornamenti e modifiche.
- 2) Eventuali modifiche ed integrazioni normative richiamate nel comma precedente si intendono automaticamente recepite nel presente articolo.
- 3) Con gli interventi previsti dal presente articolo si intendono perseguire le finalità indicate nell'art.1 della L.R. 7/2017 e precisamente quelle contenute nei punti d) ed e) di seguito riportati:
 - d) *aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento sismico, di miglioramento sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni;*
 - e) *favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente;*
- 4) Gli interventi sono consentiti (comma 2 art. 1 L.R. 7/2017) nelle porzioni di territorio urbanizzate, così come definite nel comma 7 dell'art.1 della L.R. 7/2017.

5) Gli interventi **non** si applicano:

- a) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;
- b) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell'area naturale protetta e della legge regionale 6 ottobre 1997 n. 9 e successive modifiche e integrazioni;

6) In tutto il territorio comunale, al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico, e di efficientamento energetico degli edifici esistenti, è possibile realizzare contestualmente interventi di ampliamento del 20 % della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie.

7) Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.P.R 380/2001 e al D.M. 17/01/2018 e ss. mm e ii., così come aggiornate con Circolare n°7/2019, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell'edificio che genera l'ampliamento.

8) Si precisa la non necessaria contestualità che gli interventi contengano sia il miglioramento sismico che l'efficientamento energetico, così come specificato nella Circolare Regionale approvata con D.G.R. N° 867/2017 che al punto 5, in riferimento agli interventi di miglioramento sismico, specifica: “se necessari ai sensi del comma 2 del medesimo articolo”.

9) Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità di cui all'articolo 6 della L.R. n.12/2004 e ss.mm.ii., anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al D.M. n. 1444/68.

10) Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano:

- in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell'edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica de fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;

- nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1444/1968;
- nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.P.R 380/2001 e al D.M. 17/01/2018 (NTC/2018) così come aggiornate con Circolare n°7/2019;

11) Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) nonché dalla L.R. n. 6/2008, dai decreti del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 74 e n. 75 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

12) Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla stessa L.R. n.7/2017, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti.

13) Per la realizzazione degli ampliamenti di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni dell'articolo n. 8 della L.R. n. 7/2017.

14) Per la corretta applicazione del presente articolo si rammenta che:

a) Per gli interventi di **miglioramento sismico**, la condizione inderogabile che deve essere rispettata per beneficiare del suddetto ampliamento □che si intervenga sull'intero corpo di fabbrica preesistente nel rispetto delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni□ come previsto nella circolare regionale approvata con D.G.R. n° 867/2017 e previa acquisizione, ove prevista, dell'autorizzazione di cui agli art. 93 e 94 del DPR 380/01;

b) gli interventi di **efficientamento energetico** devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni della L.R. 6/2008 ed altre normative di settore. I benefici in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'intero edificio dovranno essere certificati, con perizia asseverata, da un tecnico abilitato operante nel limite delle proprie competenze;

c) le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici a destinazione mista purché la destinazione residenziale sia prevalente rispetto alle altre ovvero la superficie lorda a destinazione d'uso residenziale sia calcolabile in misura superiore al 50% della superficie lorda complessiva del

fabbricato. In tali ipotesi, ovviamente, l'ampliamento sarà calcolato in misura percentuale con esclusivo riferimento alla porzione di edificio avente destinazione residenziale;

d) la premialità consentita dall'art. 5 della L.R. 7/2017 che non potrà superare i 70 metri quadrati, viene calcolata in relazione alla superficie lorda dell'intero edificio e non in relazione ad ogni singola unità immobiliare di cui lo stesso è composto. Pertanto, nel caso in cui l'edificio interessato dall'intervento sia composto da più unità immobiliari, tale premialità complessiva va ripartita in quote proporzionali alla superficie lorda di ogni unità compresa nell'edificio stesso;

e) è consentita, previa stipula di apposito atto pubblico registrato e trascritto nei pubblici registri, la cessione della quota della suddetta premialità corrispondente ad una unità immobiliare a favore di altre unità immobiliari poste nel medesimo edificio, fermo restando il limite complessivo di 70 (settanta) metri quadrati. Non è consentita la cessione della quota di premialità a favore di unità immobiliari poste in altri edifici.

f) in merito all'applicazione degli interventi di cui all'art. 5 della legge nelle zone omogenee E (D.M. 1444/68), gli stessi devono essere realizzati nelle porzioni di territorio urbanizzate, come definite dal comma 7 dell'art. 1 della L.R. 7/2017 e classificate nel paesaggio degli insediamenti urbani e/o paesaggio degli insediamenti in evoluzione come definiti dal PTPR.

15) In presenza di Parchi, Riserve o Aree naturali Protette, gli interventi sono consentiti esclusivamente nelle porzioni di territorio urbanizzato classificate nel paesaggio degli insediamenti urbani individuati nel PTPR;

CONSIDERATO:

- che l'articolo n. □"32 ter" così come integrato, a seguito delle osservazioni emesse dalla Regione Lazio *"Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana"* dovrà essere recepito nella deliberazione consiliare di approvazione definitiva dell'iter amministrativo, la quale, entro i successivi quindici giorni dovrà essere trasmessa all'Ufficio competente della Regione Lazio;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge Regionale n. 36/1987;
- la Legge Regionale n. 7/2017 e la Circolare DGR n. 867/2017;
- il Parere Favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica con verbale n. 16 del

24/06/2019;

ACQUISITI i pareri previsti dell'art. 49 co. 1 e 147 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano alla presente deliberazione;

Con voti: n. 14 favorevoli, n. 6 astenuti (Pecce, Buffa, Del Baglivo, Mazzoni, Di Buò, Di Bitonto)

DELIBERA

- 1. Di approvare** ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.36/1987, la variante urbanistica riguardante l'introduzione dell'Art.32 ter nelle N.T.A. del PRG vigente per il Comune di Fonte Nuova, quale recepimento delle previsioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/2017 (*Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio*).
- 2. Di inserire** dopo l'Art.32 bis delle N.T.A. del PRG vigente del Comune di Fonte Nuova il seguente l'"Art.32 ter" :

Art. 32 ter

Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici

- 1) Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi previsti dall'art. 5 della L.R. N°7/2017, tali interventi si attuano alle condizioni e presupposti nonché con le modalità, procedure e limiti dettati dalla medesima legge regionale e dalla circolare Regionale approvata con Delibera di Giunta regionale n°867/2017 e successivi aggiornamenti e modifiche.
- 2) Eventuali modifiche ed integrazioni normative richiamate nel comma precedente si intendono automaticamente recepite nel presente articolo.
- 3) Con gli interventi previsti dal presente articolo si intendono perseguire le finalità indicate nell'art.1 della L.R. 7/2017 e precisamente quelle contenute nei punti d) ed e) di seguito riportati:
 - d) *aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento sismico, di miglioramento sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni;*

e) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente;

4) Gli interventi sono consentiti (comma 2 art. 1 L.R. 7/2017) nelle porzioni di territorio urbanizzate, così come definite nel comma 7 dell'art.1 della L.R. 7/2017.

5) Gli interventi non si applicano:

a) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;

b) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell'area naturale protetta e della legge regionale 6 ottobre 1997 n. 9 e successive modifiche e integrazioni.

6) In tutto il territorio comunale, al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico, e di efficientamento energetico degli edifici esistenti, è possibile realizzare contestualmente interventi di ampliamento del 20 % della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie.

7) Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.P.R 380/2001 e al D.M. 17/01/2018 e ss. mm e ii., così come aggiornate con Circolare n°7/2019, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell'edificio che genera l'ampliamento.

8) Si precisa la non necessaria contestualità che gli interventi contengano sia il miglioramento sismico che l'efficientamento energetico, così come specificato nella Circolare Regionale approvata con D.G.R. N° 867/2017 che al punto 5, in riferimento agli interventi di miglioramento sismico, specifica: "se necessari ai sensi del comma 2 del medesimo articolo".

9) Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio

in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità di cui all'articolo 6 della L.R. n.12/2004 e ss.mm.ii., anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al D.M. n. 1444/68.

10) Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano:

- in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell'edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica de fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;
- nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1444/1968;
- nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.P.R 380/2001 e al D.M. 17/01/2018 (NTC/2018) così come aggiornate con Circolare n°7/2019.

11) Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) nonché dalla L.R. n. 6/2008, dai decreti del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 74 e n. 75 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

12) Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla stessa L.R. n.7/2017, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti.

13) Per la realizzazione degli ampliamenti di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni dell'articolo n. 8 della L.R. n. 7/2017.

14) Per la corretta applicazione del presente articolo si rammenta che:

a) Per gli interventi di **miglioramento sismico**, la condizione inderogabile che deve essere rispettata per beneficiare del suddetto ampliamento è che si intervenga sull' intero corpo di fabbrica preesistente nel rispetto delle vigenti "Norme tecniche per le costruzioni" come previsto nella circolare regionale approvata con D.G.R. n° 867/2017 e previa acquisizione, ove prevista, dell' autorizzazione di cui agli art. 93 e 94 del DPR 380/01;

b) gli interventi di **efficientamento energetico** devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni della L.R. 6/2008 ed altre normative di settore. I benefici in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'intero edificio dovranno essere certificati, con perizia asseverata, da un tecnico abilitato operante nel limite delle proprie competenze;

c) le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici a destinazione mista purché la destinazione residenziale sia prevalente rispetto alle altre ovvero la superficie lorda a destinazione d'uso residenziale sia calcolabile in misura superiore al 50% della superficie lorda complessiva del fabbricato. In tali ipotesi, ovviamente, l'ampliamento sarà calcolato in misura percentuale con esclusivo riferimento alla porzione di edificio avente destinazione residenziale;

d) la premialità consentita dall'art. 5 della L.R. 7/2017 che non potrà superare i 70 metri quadrati, viene calcolata in relazione alla superficie lorda dell'intero edificio e non in relazione ad ogni singola unità immobiliare di cui lo stesso è composto. Pertanto, nel caso in cui l'edificio interessato dall'intervento sia composto da più unità immobiliari, tale premialità complessiva va ripartita in quote proporzionali alla superficie lorda di ogni unità compresa nell'edificio stesso;

e) è consentita, previa stipula di apposito atto pubblico registrato e trascritto nei pubblici registri, la cessione della quota della suddetta premialità corrispondente ad una unità immobiliare a favore di altre unità immobiliari poste nel medesimo edificio, fermo restando il limite complessivo di 70 (settanta) metri quadrati. Non è consentita la cessione della quota di premialità a favore di unità immobiliari poste in altri edifici.

f) in merito all'applicazione degli interventi di cui all'art. 5 della legge nelle zone omogenee E (D.M. 1444/68), gli stessi devono essere realizzati nelle porzioni di territorio urbanizzate, come definite dal comma 7 dell'art. 1 della L.R. 7/2017 e classificate nel paesaggio degli insediamenti urbani e/o paesaggio degli insediamenti in evoluzione come definiti dal PTPR.

15) In presenza di Parchi, Riserve o Aree naturali Protette, gli interventi sono consentiti esclusivamente nelle porzioni di territorio urbanizzato classificate nel paesaggio degli insediamenti urbani individuati nel PTPR.

3. Di dare mandato al Dirigente del Settore III Servizio urbanistica-Edilizia privata di trasmettere il presente atto consiliare alla Regione Lazio - *"Direzione per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana"* per i relativi provvedimenti di competenza, e di adottare ogni atto connesso e conseguente necessario a dare attuazione alla presente deliberazione.

4. **Di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento - il Dirigente del Settore III - Servizio Urbanistica:

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: n. 14 favorevoli, n. 6 astenuti (Pecce, Buffa, Del Baglivo, Mazzoni, Di Buò, Di Bitonto)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 2676 del 18.08.2000

ORIGINALE
COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Allegato alla Deliberazione n. _____ del _____

Pareri e attestazioni ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: Variante alle NTA del PRG vigente ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. n. 36/1987 per recepimento previsioni di cui all'art. 5 della L.R. 7/2017 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) - Art. 32 TER " Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici" APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

.....

li

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. parere favorevole di regolarità contabile.

.....

li

Il Responsabile di Ragioneria

<formato_testo*LV2>

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
ROSSI FRANCESCO

Il Presidente
FLORIDI CLAUDIO

Prot. N.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa oggi, per la pubblicazione, all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Generale
ROSSI FRANCESCO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale e, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva il giorno , perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267).

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Generale
ROSSI FRANCESCO